



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Designazione dell'“Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia A. Mirri”, quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Ficodindia dell'Etna”, registrata in ambito Unione europea.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

**Visto** il Regolamento (CE) n. 1491 della Commissione del 25 agosto 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto, tra le altre, alla registrazione della denominazione di origine protetta “Ficodindia dell'Etna”;

**Visti** gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

**Vista** la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

**Visto** il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

**Visto** il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, “Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

**Visto** il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, n.1622 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf;

**Visto** il D.P.C.M. 9 settembre 2014, con il quale al Dr. Roberto Tomasello è stato conferito



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

**Visto** il decreto 17 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.60 del 13 marzo 2009 con il quale "Suolo e Salute è stato designato quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Ficodindia dell'Etna";

**Visto** il decreto 17 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.60 del 13 marzo 2009, con il quale l'organismo di controllo "Suolo e Salute Srl" con sede in Fano (PU), Via Paolo Borsellino n. 12/B, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta "Ficodindia dell'Etna";

**Visto** il decreto 16 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.49 del 28 febbraio 2012, con il quale è stata prorogata la suddetta l'autorizzazione;

**Vista** la nota n. 47119 del 5 ottobre 2016 con la quale la Regione Siciliana ha indicato l'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia A. Mirri" quale struttura di controllo della denominazione "Ficodindia dell'Etna";

**Considerato** che con comunicazione e-mail del 22 marzo 2017 l'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia A. Mirri" ha trasmesso il piano di controllo definitivo per la denominazione di origine protetta "Ficodindia dell'Etna";

**Considerato** che il medesimo piano dei controlli, ritenuto conforme, è stato trasmesso alla Regione Siciliana, con nota prot. n. 5413 del 24 marzo 2017 al fine di un parere di competenza;

**Visto** il parere favorevole, rilasciato dalla Siciliana con nota n. 15657 del 27 marzo 2017, in merito al predetto piano dei controlli;

**Considerato** che sussistono i requisiti necessari per designare la suddetta struttura di controllo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta "Ficodindia dell'Etna";

**D E C R E T A**

**Articolo 1**

**(Autorizzazione)**

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia A.Mirri" con sede a Palermo, Via G. Marinuzzi n. 3, è designato quale autorità pubblica ad effettuare i controlli, previsti dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

protetta "Ficodindia dell'Etna", registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1491 della Commissione del 25 agosto 2003.

2. "Suolo e Salute Srl" dovrà rendere disponibile a "Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia A.Mirri" tutta la documentazione inerente il controllo della denominazione "Ficodindia dell'Etna".

**Articolo 2**

**(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)**

1. Il piano dei controlli ed il tariffario relativi alla denominazione "Ficodindia dell'Etna", presentati da "Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia A. Mirri", con la comunicazione citata in premessa, sono approvati.

**Articolo 3**

**(Modifiche strutturali e organizzazione)**

1. L'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia A. Mirri" sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario, il personale ispettivo, la composizione degli organi collegiali, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

**Articolo 4**

**(Durata del provvedimento)**

1. La designazione, di cui all'art 1, ha durata triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno di designazione il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia A.Mirri" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nell'ambito del periodo di validità della designazione l'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia A. Mirri" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'  
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E  
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Articolo 5  
(Vigilanza)**

1. L'“Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia A.Mirri” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

**Articolo 6  
(Obblighi di comunicazione)**

1. L'“Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia A.Mirri” comunica semestralmente in forma telematica, al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF - del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alla Regione Siciliana, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione “Ficodindia dell'Etna” e le quantità certificate.

2. L'“Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia A. Mirri” trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione “Ficodindia dell'Etna” a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

3. L'“Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia A. Mirri” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

**Articolo 7  
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)**

1. L'inosservanza, da parte dell'“Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia A. Mirri” delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Direttore Generale  
Dott. Roberto Tomasello  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)